

CAMERA DEI DEPUTATI N 1416

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ZANONE

Presentata il 20 febbraio 1980

Perequazione fra trattamenti di reversibilità

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 32 della legge 3 giugno 1975, n 160, recante norme sul trattamento pensionistico dei pensionati il cui fondo pensioni è gestito dall'INPS prevede la concessione della pensione di reversibilità al coniuge superstite del pensionato, quando si tratti di secondo matrimonio celebrato successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970, n 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975. Il trattamento di reversibilità è concesso indipendentemente dai vincoli sanciti da precedenti altre norme, si prescinde cioè dai requisiti di cui al numero 2 dell'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n 153

matrimonio contratto dal pensionato in età inferiore a 72 anni,

matrimonio durato almeno due anni, differenza di età tra i due coniugi

Il citato articolo 32 della legge 3 giugno 1975, n 160, è però applicato, come detto innanzi, unicamente ai pensionati dell'INPS e non ai pensionati statali. Si determina così una evidente disparità di trattamento tra le due indicate categorie di lavoratori, con conseguente violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione che prescrive l'eguaglianza di tutti i cittadini quando sussistano pari presupposti di fatto.

Al fine di eliminare tali disparità l'articolo unico della presente proposta di legge sostituisce il terzo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n 1092. Detto decreto del Presidente della Repubblica reca infatti norme sul trattamento pensionistico dei dipendenti statali.

Diversamente, la vedova del pensionato statale che ha dovuto attendere per lunghi anni il divorzio per poter contrarre nuovo matrimonio vedrà negata la propria

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

aspettativa di pensione di reversibilità perché la differenza di età tra i coniugi supera i 25 anni.

Si rende quindi necessario l'intervento del legislatore per eliminare la discriminazione da parte dello Stato con l'im-

posizione dell'età per chi intenda contrarre un matrimonio con un pensionato statale non per chi intenda celebrarne invece uno con un pensionato dell'INPS, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« La pensione di reversibilità spetta alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione del servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età se:

a) trattasi di matrimonio celebrato successivamente alla sentenza di scioglimento di precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciato a norma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975;

b) il matrimonio sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni ».